

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. *Ciro Santonicola*

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

TRIBUNALE DI GELA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.pc.

Per il ricorrente:

- SICILIANO GIUSEPPE nato a Catania il 15.09.1990 e residente in Acireale al corso Sicilia 3, C.F. SCLGPP90P15C351Q;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K) e *Ciro Santonicola* (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e *Ciro Santonicola* dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA E LA SICILIA in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rappresentati e difesi opelegis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Caltanissetta alla Via Libertà, 174.

-RESISTENTI-



## PREMESSE IN FATTO

**Il ricorrente** è docente in possesso del diploma AFAM conseguito secondo il previgente ordinamento, nonché del diploma della scuola secondaria di secondo grado, titoli validi per l'accesso all'insegnamento.

L'istante **ha ottenuto il riconoscimento del valore abilitante, relativo al diploma AFAM**, mediante ordinanza n. 6842/2017 del 30/11/2017 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, dr.ssa Ivana Francesa Mancuso, nel giudizio RG n. 1385/2017 (allegato 1).

**In virtù della predetta abilitazione, il ricorrente ha partecipato al concorso bandito con D.G. Miur n. 85 del 01.02.2018 per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria** di primo e secondo grado, classe di concorso (allegato n. 2):

- AB56– strumento musicale CHIATARRA nella scuola secondaria di primo grado;

Tale partecipazione è avvenuta in seguito alla presentazione, tramite il sistema Polis del Ministero, della relativa domanda di ammissione al concorso, presentata per la Regione Sicilia che ha provveduto a gestire tutta la procedura concorsuale. Alla predetta domanda venivano allegati, così come richiesto, i titoli comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, titoli esibiti nuovamente alle Commissioni giudicatrici in sede di espletamento delle prove orali, all'esito dei quali il ricorrente veniva inserito negli elenchi, compilati e firmati dalle commissioni stesse con i relativi punteggi.

**Allorquando sono state pubblicate le graduatorie di merito**, per le classi di concorso indicate, Regione Campania, **il ricorrente ne è risultato escluso**, in quanto “privo dei requisiti previsti dal D.D.G. n.85 del 01 febbraio 2018, art.3” *poiché, a dire della controparte ministeriale, “i provvedimenti giurisdizionali presentati afferiscono all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso”, ovvero, in quanto privi dell’abilitazione all’insegnamento*, per come recita il provvedimento di esclusione dell’USR Campania (allegato n.3).



Ebbene, l'art. 3, comma 1, del DDG Miur n. 85 del 01.02.2018 recante "Requisiti di ammissione" al concorso del quale si discetta dispone che "ai sensi dell'art 17, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione in una o più classi della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione " e, al comma 5, che "*Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*"

**Dunque, lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari,** garantendo, in quest'ultimo caso, il diritto di partecipazione dei candidati alla procedura.

Il provvedimento giudiziale esibito dal ricorrente, all'atto della partecipazione al concorso e acclarante il titolo di abilitazione in suo possesso, è costituito dalla ordinanza n. 6842/2017, non reclamata, emessa Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro.

Il prof. Siciliano Giuseppe ha prestato l'ultimo servizio didattico statale presso l'Istituto Comprensivo "San Francesco" con sede a Gela, allegato n.4.

Tanto premesso, **il ricorrente vanta un diritto soggettivo ad essere reinserito nelle graduatorie di merito del Concorso** per i seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**ILLEGITTIMO    DEPENNAMENTO    DALLE    GRADUATORIE    DI    MERITO  
CONCORSUALI.    ILLEGITTIMA    RIVALUTAZIONE    DELLA    PRECEDENTE**



**PRONUNCIA GIUDIZIARIA, CHE HA STATUITO LA VALENZA ABILITANTE DEL TITOLO ACCADEMICO, LADDOVE CONTRASTA CON I PRINCIPI DELL'INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO . POSSIBILE CONFIGURAZIONE DEL“BIS IN IDEM”.**

Per chiarezza espositiva si precisa che nel caso di specie il Prof. Siciliano Giuseppe ha presentato domanda di partecipazione al concorso al fine di essere inserita nella graduatoria di merito valida per l'ammissione al Fit nella Regione Sicilia per la classe di concorso AB56. Egli avrebbe dovuto, dunque, espletare la prova metodologica non selettiva prevista dal bando di concorso in Regione Sicilia, con adozione da parte della stessa dei relativi atti amministrativi. Tuttavia, a causa del numero esiguo di candidati, in applicazione dell'art.2, comma 2, del DDG n. 85/2018, l'Amministrazione resistente ha disposto l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le diverse classi di concorso oggetto della presente procedura. In ragione di tale aggregazione l'USR Campania ha, dunque, gestito tutte le operazioni relative all'espletamento del concorso per la classe di concorso indicate, ivi compresa l'adozione del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura dopo il superamento della prova orale, sino all'adozione del decreto finale di approvazione delle graduatorie di merito valide per la Regione Sicilia.

**L'odierno ricorrente è stato ammesso a partecipare alla prova orale non selettiva, prevista dal bando di concorso, dopo opportuna verifica dei titoli, allegati alla domanda di partecipazione, da parte delle commissioni giudicatrici,** essendo evidentemente in possesso dei requisiti richiesti: Diploma AFAM, Diploma di scuola superiore, provvedimento giudiziale di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento.

Del tutto illegittima, oltre che arbitraria, considerato che altre Commissioni, in casi identici al presente, hanno operato diversamente (ovvero inserendo regolarmente i candidati, destinatari di provvedimenti analoghi a quelli in possesso del ricorrente, nelle rispettive graduatorie di merito) si palesa la decisione della Commissione giudicatrice, nella fattispecie in oggetto, volta ad escludere il ricorrente dalle graduatorie di merito, con la motivazione innanzi riportata (“i provvedimenti giurisdizionali presentati afferiscono all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso”).



Si sottolinea che **il provvedimento giudiziario de quo, accerta il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per le classi di concorso interessate e, nella parte motivata, quella cioè in cui vengono spiegate le ragioni di diritto da cui deriva la decisione finale (sintetizzata nel dispositivo stesso), dichiara espressamente che il titolo posseduto dal ricorrente è “abilitante all'insegnamento” o, meglio, equipollente all'abilitazione.**

Nello specifico si indicano alcuni punti della ordinanza n. 6842/2017:

- pag 3, “Il DM citato ha, come si vede, attribuito valore abilitante ai diplomi di secondo livello, disponendo l’inserimento nella seconda fascia degli aspiranti non inseriti nelle GAE, in possesso di tali diplomi.”;
- pag. 3, “L’art 17 del D. Lgs. 59/2017 prevede l’indizione entro febbraio 2018 di una procedura concorsuale finalizzata all’immissione in ruolo e riservata, tra gli altri, anche ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

In considerazione dell'imminenza di tale procedura concorsuale, si ritiene sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile per i ricorrenti, in quanto, ove non inseriti nella seconda fascia prima dell'indizione, gli stessi non potrebbero partecipare alla procedura concorsuale”.

Vi è di più: l'ordinanza a pag 3, nel riconoscere la sussistenza del requisito del periculum in mora, proprio con riferimento all'imminente emanazione del Bando di Concorso per cui v'è causa, espressamente afferma: *“L’art 17 del D. Lgs. 59/2017 prevede l’indizione entro febbraio 2018 di una procedura concorsuale finalizzata all’immissione in ruolo e riservata, tra gli altri, anche ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. In considerazione dell’imminenza di tale procedura concorsuale, si ritiene sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile per i ricorrenti, in quanto, ove non inseriti nella seconda fascia prima dell’indizione, gli stessi non potrebbero partecipare alla procedura concorsuale. Sussistentendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella seconda fascia e ordine all’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari per il loro inserimento.”*



Ebbene, se è vero che, con il dispositivo, il giudice pronuncia, sinteticamente, la regola che governerà, tra le parti in causa, il rapporto dedotto in giudizio e che in esso si concreta l'essenza volitiva della sentenza, tuttavia va evidenziato come **la portata precettiva del comando vada ricercata nella lettura combinata del dispositivo in relazione alla motivazione, attraverso l'interpretazione delle varie parti della sentenza, le une per mezzo delle altre**. Motivazione che, nel caso de quo, non lascia alcun dubbio interpretativo circa il valore abilitante del titolo, in possesso del ricorrente, valido anche ai fini della partecipazione ad un concorso, espressamente riservato agli insegnanti abilitati.

Dunque, come ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, nell'ordinario giudizio di cognizione, **l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice (sul punto Cass. Civile sez. III 26 maggio 2005, sentenza n. 11195)**. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale.

Nel caso di specie, dalla lettura combinata della motivazione e dispositivo del provvedimento giudiziale, in possesso del ricorrente, sentenza irrevocabile, discende, senza alcun dubbio, il possesso del titolo di abilitazione, dunque, requisito necessario alla partecipazione al concorso a cattedra. Infatti, solo dando per accertato quanto dichiarato dal giudice adito, nella predetta motivazione, diviene attendibile e legittimo il contenuto del "dictum" giudiziale.

A tal proposito, si evidenzia come il Decreto Ministeriale n. 374/2017 recante – Aggiornamento della seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - all'art. 2 (Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto) n. 1 dispone: "Ai sensi dell'art.5, comma3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia d'appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:

- A) **SECONDA FASCIA:** aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di



specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti.”.

Si ribadisce che il ricorrente, a seguito della pronuncia giurisdizionale di cui si discute, ha ottenuto il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, poiché ritenuto docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, condicio sine qua non, ai sensi della normativa citata, per l'inserimento nella seconda fascia. Diversamente argomentando, non si spiegherebbe in ragione di quale motivazione giuridica sarebbe avvenuto tale inserimento, considerato che la II fascia delle graduatorie d'istituto è aperta solo ed esclusivamente ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Ed ancora, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso mediante invio della domanda telematica, tramite il sito Polis del Ministero, così come previsto all'art. 4 n.3 del D.G. Miur n.85/2018 ove si legge: “I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso, esclusivamente attraverso istanze on line POLIS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.”

E' bene sottolineare che il sistema prevedeva un meccanismo finalizzato a bloccare l'invio delle domande da parte dei candidati privi dell'abilitazione all'insegnamento, tant'è che tutti i docenti in possesso dei medesimi titoli del ricorrente, ossia diploma Afam vecchio ordinamento e diploma di scuola superiore, ma privi del riconoscimento giudiziale del titolo di abilitazione all'insegnamento, non hanno potuto, appunto, inviare la domanda telematicamente.

### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI.**

**Sulla esclusione dalle graduatorie di merito del concorso, caso speculare a quello per cui vi è causa, ha già avuto modo di esprimersi il Consiglio di Stato, sez. VI, in data 07 giugno 2019, con un puro accoglimento cautelare (ordinanza collegiale 2851/2019, Presidente Giancarlo Montedoro, allegato 5), che ha sancito per un docente AFAM, “ABILITATO CON ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO” ED ESCLUSO DAL CONCORSO RISERVATO AGLI ABILITATI (FIT SECONDARIA), LA RIAMMISSIONE NELLE GRADUATORIE DEL CITATO CONCORSO, PER LE**



**CLASSI DI INSEGNAMENTO A029 ED A030**, sulla base delle medesime motivazioni che hanno determinato l'esclusione dell'odierno ricorrente.

**TALE PRONUNCIA GIUDIZIARIA, RESA NOTA DAI LEGALI ALLA CONTROPARTE MINISTERIALE, E' STATA FORMALMENTE ESEGUITA, CON DECRETO IN OTTEMPERANZA, RECANTE N. 16885 DEL 23.07.2019, EMESSO DAL DIRETTORE GENERALE LUISA FRANZESE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA, RIAMMETTENDOSI IL RICORRENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LE CLASSI DI INSEGNAMENTO INTERESSATE.**

In particolare il Consiglio di Stato "rilevato che, ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.D.G. 85/2018: *"qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi"..... ritenuto, pertanto, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, che l'appello debba trovare accoglimento, salvo ogni successivo approfondimento da demandare alla successiva fase di merito*".

Sulla vicenda si è espressa favorevolmente anche il TAR Lazio Roma con ordinanza n.7889/2018 del 27.12.2018 (allegato 6). Difatti il TAR Lazio Roma, Sezione Terza Bis, *"ritenuto che la ricorrente ha ottenuto una sentenza che le ha espressamente attribuito il diritto ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nell'ambito territoriale e per le classi indicate nella stessa sentenza; ritenuto che la citata sentenza appare prima facie costituire un titolo idoneo all'iscrizione quantomeno con riserva nella graduatoria di riferimento e alla frequentazione del terzo anno f.i.t.;"* ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva della ricorrente nelle graduatorie indicate e nel terzo anno del f.i.t..

Non solo, anche il Tar Puglia, con le ordinanze cautelari n.503/504/505/506/507/508, pubblicate il 20/12/18 (allegato 7) e n. 15/16/17, pubblicate in data 10.01.019, ha accolto, in via cautelare, i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, al pari dell'odierno ricorrente, dalla graduatorie del concorso, in quanto destinatari dei provvedimenti giurisdizionali di accertamento sul valore abilitante del diploma AFAM in loro possesso.





Con tali provvedimenti il Tar Bari *“Ritenuto, in via preliminare: - di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale opposta dal Ministero, dal momento che l’art. 13 comma 1 del codice del processo amministrativo valorizza, ai fini del radicamento della competenza, gli “effetti diretti” dei provvedimenti impugnati, raccordandoli “all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”: profilo dirimente tenuto conto che il ricorrente ha concorso per posti in Puglia, ancorché le prove si siano svolte in Campania ... Rilevato, quanto all’istanza cautelare: - che il ricorrente ha dedotto di essere in possesso di abilitazione all’insegnamento rinveniente dal riconoscimento operato dal Giudice del Lavoro del valore abilitante dei titoli da questo posseduti; - che in sede giurisdizionale si è, in particolare, evidenziato che il riconoscimento dell’abilitazione deriverebbe dall’equipollenza con il titolo di studio, disponendosi, quale effetto conformativo, l’inserimento del ricorrente nelle graduatorie di seconda fascia; - che, dunque, tale accertamento sembra comportare una sostanziale unificazione tra il titolo di studio.....e il titolo abilitante”, ha accolto l’istanza cautelare ritenendo sussistente il requisito previsto dall’art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017(norma espressamente richiamata dall’art. 3, comma 1 del bando di concorso, in tema di “requisiti di ammissione”), secondo cui la procedura concorsuale “è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria”.*

**Il predetto orientamento, assunto in via cautelare dal Tar Puglia – sede di Bari, è stato confermato con le sentenze n.1075/2019 e n. 1084/2019, con le quali è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti, destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, ad essere reinseriti nelle graduatorie del Concorso.**

**Recentemente, considerate le convocazioni per le assunzioni in ruolo dalle Graduatorie di Merito Regionali, anche la Magistratura del lavoro ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione de quo, con riferimento, naturalmente, al diritto soggettivo all’assunzione dei ricorrenti illegittimamente depennati, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi.**

**Il Giudice del Lavoro di Napoli, Dott. Paolo Scognamiglio, con ordinanza n. 19071 del 26.07.2019 (allegato 8), RGN. 14167/2019 ha accolto, in via cautelare ed urgente, un ricorso**



**analogo a quello per cui vi è causa**, rilevando che il provvedimento giudiziale, contenete l'accertamento dell'abilitazione, ha valore anche ai fini concorsuali e che esso *“non può essere oggetto di rivalutazione, né da parte dell'ufficio Scolastico né, tantomeno, da parte dell'odierno scrivente, in virtù del principio del ne bis in idem”*, ordinando, di conseguenza, previa disapplicazione dei decreti d'esclusione, all'Amministrazione resistente, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il pieno inserimento del ricorrente nelle graduatorie di merito. **Tale ultima ordinanza è stata tempestivamente eseguita dall'Ufficio Scolastico per la Campania che ha provveduto, con decreto n. 0017879 del 01.08.2019, a reinserire in graduatoria il docente interessato.**

**Il Giudice del Lavoro di Napoli Nord Dott.ssa Chiara Cucinella con sentenza 2585/2019 pubblicata in data 24.05.2019** (allegato 9) ha accolto un ricorso avente ad oggetto “l’inserimento nella graduatoria del concorso DDG 1.2.18 strumento musicale scuola secondaria (Corno) con riconoscimento AFAM”.

Di riportano di seguito alcuni incisi della sentenza n. 2585/2019 Tribunale di Napoli Nord:

L'Ufficio scolastico esclude il ricorrente asserendo la mancanza dei requisiti di partecipazione ed in particolare statuisce che *“ dall'esame della documentazione esibita presso la Commissione è stato verificato che i sottoelencati candidati non risultano in possesso del titolo abilitante previsto all'art.3 del D.D.G. 85/2018”*.

Ritiene, dunque, l'Ufficio Scolastico che il Diploma Accademico di Conservatorio per lo strumento “Corno”, rilasciato dalle istituzioni “di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica A.F.A.M.” in possesso del prof. Mattera non è titolo abilitante ed equipollente al diploma accademico di secondo livello.

Tuttavia, osserva il Giudicante, che su tale questione si è pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato e che, pertanto, tale statuizione non può essere oggetto di rivalutazione né da parte dell'Ufficio Scolastico né tantomeno da parte dell'odierna scrivente, in virtù del principio dell'intangibilità del giudicato e del principio del ne bis in idem.



Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4206 del 25.5.2017, passata in giudicato ( cfr. doc. n. 2) ha statuito che: *“In definitiva a parità di valore abilitante al fine dell'insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento”*.

La sentenza, dunque, riconosce la natura abilitante del titolo posseduto dal ricorrente anche ai fini concorsuali ( e nel caso di specie al fine di inserirlo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto).

Tale statuizione giudiziale, passata in giudicato, costituisce elemento rilevante comune alla fattispecie oggetto del presente giudizio (partecipazione alla procedura concorsuale DDG n.85/2018) ed al fine di evitare contrasti teorici, gli effetti positivi del giudicato della sentenza n. 4206/2017 impongono al giudice di questo secondo giudizio di decidere sulla diversa domanda tenendo conto di quanto già stabilito nel giudicato in ordine all'elemento comune e, dunque, considerando il Diploma Accademico di Conservatorio per lo strumento “Corno”, rilasciato dalle istituzioni “di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica A.F.A.M.”, equipollente al diploma accademico di secondo livello e avente valore abilitante.

Tanto premesso , alla luce degli effetti positivi del giudicato della sentenza n. 4206/2017 che riconosce la natura del titolo abilitante, il Tribunale accerta dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del decreto che ha escluso il prof. Mattera dalle Graduatorie Regionali di Merito per la classe di concorso “Strumento musicale nella Scuola secondaria di primo e di secondo grado (Corno)” e del provvedimento di revoca prot.n. 8626 del 10.9.2018, nonché di ogni altro atto presupposto e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nella Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso “Strumento musicale nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (Corno)”; dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso al terzo anno di FIT e ad essere individuato quale destinatario della proposta di assunzione a tempo indeterminato, come da contratto n. 3632 del 14.9.2018.

Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Monza con provvedimento n. 1241/2019 e ancora il Tribunale di Napoli con provvedimenti n. 13911-19073-19075/2019 con anch'essi eseguiti dall'Amministrazione resistente.



Va rilevato, infine, che la condotta dell'USR Campania, mirante ad escludere i candidati in possesso del provvedimento giudiziale di accertamento del titolo abilitante, ha rappresentato un unicum in tutto il territorio nazionale.

Altri Uffici Scolastici Regionali non solo hanno ammesso i candidati, in situazione analoga a quella del ricorrente, all'espletamento delle prove, ma ne hanno anche determinato il regolare inserimento nella graduatoria, con conseguente attribuzione del contratto, laddove spettante sulla base del punteggio maturato. Solo per completezza, si rammenta il caso emblematico del cospicuo gruppo di docenti, in posizione analoga a quella del ricorrente, che hanno espletato le prove concorsuali, sempre in virtù dei medesimi titoli (diploma Afam, provvedimento GDL), per talune classi di concorso, presso l'USR Campania, competente in merito agli insegnamenti di strumento musicale A055 e A056, e per altre classi, ovvero A029 – A030 educazione musicale, presso l'USR Puglia, risultando, in quest'ultimo caso, regolarmente inclusi nelle graduatorie di merito, laddove, nella prima ipotesi, sono stati estromessi dalle graduatorie, con conseguente proposizione del ricorso, dal quale è scaturito un nuovo reinserimento.

Nei casi, invece, in cui, per meri errori di valutazione, i predetti candidati sono stati, in prima istanza, esclusi dalle graduatorie del concorso, gli USR competenti per territorio (è il caso della regione Calabria e Lombardia) hanno provveduto ad emettere i tempestivi decreti di reinserimento “visti i provvedimenti del Giudice del Lavoro relativamente al valore abilitante del titolo posseduto” (vedi Decreto USR Lombardia N 3165 del 09/08/2018, sul reinserimento dei candidati con provvedimenti giurisdizionali, ammessi con riserva, e successivo reinserimento a pieno titolo con Decreto n.6211 del 15/11/2018).

Tutto ciò premesso, il ricorrente come rappresentato e difeso,

#### RICORRE

All'intestato Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI



1) Previa disapplicazione del decreto di esclusione, ACCERTARE e DICHIARARE, il diritto del ricorrente ad essere reinserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG. 85/2019 Regione Sicilia, per le seguenti classi di concorso AB56– strumento musicale CHIATARRA nella scuola secondaria di primo grado;

2) CONDANNARE l'Amministrazione Scolastica resistente a reinserire, a pieno titolo, il ricorrente nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG. 85/2019 Regione Sicilia;

3) CONDANNARE al pagamento delle spese e competenze della presente causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

1. ordinanza n. 6842/2017 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro:

2. domanda di partecipazione al concorso;

3.

contratto a tempo determinato;

4. ordinanza collegiale n. 2851/2019 Consiglio di Stato sez. VI;

5. ordinanza n.7889/2018 del 27.12.2018 TAR Lazio Roma, Sezione Terza Bis;

6.ordinanze cautelari n.508/2018 TAR Puglia;

7.ordinanza n. 19071 del 26.07.2019 Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro;

8. sentenza 2585/2019 del 24.05.2019 Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro;

Salvisiuribus

Castellammare di Stabia, li 26.09.2019

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

